

dell'atto in data 3 aprile 1958 =
contenente Costituzione
del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori
dei Giornali Quotidiani =
Repertorio N. 325286

Coordinamento nazionale lavoratori iscritti al Fondo Previdenza Quotidiani “Fiorenzo Casella”

Intervento non letto alla conferenza in Sala Caduti di Nassirya il 3 novembre

di Carlo Rossi

Il primo passaggio significativo dell'audizione da parte di Francesca Balzani, è stato in realtà un'omissione. Queste le parole pronunciate: *“Il Fondo Casella nasce nel 1958 e come tutte le storie lunghe non è scevra di complessità. Il primo passaggio cruciale avviene nel 1992 [...]”*. Questo passaggio era facilmente commentabile con gesta delle braccia e indicando che semplicemente c'era stato un salto temporale improprio.

Il secondo passaggio avviene a circa metà dell'esposizione: *“Un'altra caratteristica che ha contrassegnato fin dall'inizio è l'obbligatorietà dell'adesione, quindi una grande eccezione del principio della volontarietà dell'adesione della previdenza complementare [...]”*. Qui Balzani finalmente introduce ai Commissari parlamentari il tema dell'obbligatorietà, che però viene definita “eccezione” alla previdenza complementare e non come un tratto distintivo e peculiare del Casella. Passa un messaggio subliminale che il Casella sia un fondo complementare con una leggera diversità.

Il terzo e ultimo tratteggio dell'obbligatorietà è avvenuto in risposta al Senatore Magni, il quale aveva da subito colto il problema della diversità dei due istituti previdenziali, con queste parole: *“Come ha giustamente ricordato il Senatore, c'è stata questa anomalia rispetto al quadro della previdenza complementare tale per cui l'adesione al Fondo Casella è sempre stata obbligatoria, e quindi se non sbaglio, questa era una delle particolarità del fondo in deroga. Quindi nel pacchetto-deroga ci stava pure l'obbligatorietà dell'adesione [...]”*. In quest'ultimo passaggio viene riferito addirittura un falso e credo sia stato gravissimo. Si fa passare l'idea che l'obbligatorietà sia frutto di un intervento del Ministero del Lavoro in sostegno all'autonomia di gestione concessa nel 1995. Falso sia sul piano storico che su quello sostanziale. Superficialità, ingenuità o altro?

Dopo l'audizione c'è stata l'azione di *fact-checking* del Coordinamento, che ha studiato l'audizione di marzo con la pubblicazione dei *podcast*.

Azione che ha consentito di non poter più mentire sulle date o sulla portata dell'obbligatorietà. E così si arriva alla seconda audizione di marzo.

Il Commissario ha pronunciato un'unica frase un po' lunga, che per comodità di analisi dividerò in due parti: *"Il Fondo Casella nasce nel 1958 per i lavoratori del cosiddetto settore poligrafico e immediatamente dopo, su iniziativa delle organizzazioni sindacali nel 1962, un provvedimento che ha una sua peculiarità – un decreto del Presidente della Repubblica – riconosce l'uniformità dei trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi per il settore poligrafico e, sostanzialmente, impone l'obbligatorietà [...]".* Come si vede, c'è una sorta di "appropriazione" del D.P.R., rivendicata come idea delle organizzazioni sindacali, sebbene il relatore non supporti l'affermazione da certezza documentale. Il messaggio subliminale, qui, è lasciar intendere che il D.P.R. sia stato generato per via endogena, da una decisione sindacale. Ed è una differenza sostanziale, come vedremo a breve.

Poi continua così: *"Vicenda (dell'obbligatorietà, NdA) che per l'epoca non era particolarmente strana, nel senso che fino alla riforma dei primi anni Novanta, nel nostro sistema tutti i fondi di previdenza complementare erano sostanzialmente obbligatori per via di contrattazione collettiva. Con la riforma avuta negli anni Novanta si è statuito questo principio di libertà di adesione che tuttavia, in virtù di questo DPR del 1962, non ha trovato applicazione rispetto al Fondo Casella".* A questo punto il Commissario lascia intendere che l'obbligatorietà sia stata caratteristica comune di tutti i fondi preesistenti – anche in questo caso un'affermazione priva di supporti documentali e statistici certi – statuita per via endogena, cioè attraverso le contrattazioni collettive. Un'obbligatorietà endogena che è stata completamente eliminata dal primo intervento del Legislatore nel 1993, che ha invece statuito il principio della libertà e volontarietà all'adesione. Ma che non poteva avere la forza della gerarchia giurisprudenziale per sopprimere un precedente Decreto del Presidente della Repubblica, oggettivamente superiore in virtù della autorità *erga omnes* nei riguardi di tutti i cittadini e di tutti i dispositivi legislativi.

Roma, 3 novembre 2025